

Concordato preventivo biennale: le Faq dell'Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell'Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull'istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l'evoluzione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell'adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l'impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l'accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l'impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l'accesso al concordato da parte dei soci

professionisti di STP.

Concordato preventivo biennale: nuove FAQ sulle cause di esclusione e cessazione

IX aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale
– 25 settembre 2025

In data 25 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nono aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con tre FAQ l'Agenzia delle Entrate ha definito meglio chi può aderire e quando l'accordo cessa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 al citato D.Lgs. 13/2024)

Studi associati/STP: la presenza, tra gli associati, di un soggetto con causa di esclusione dagli ISA (es. forfettario) non preclude l'adesione al CPB dello studio e degli altri associati per i quali gli ISA si applicano.

Imprese individuali: la cessione di ramo d'azienda non integra la causa di cessazione ex art. 21, lett. b-ter (la norma fa "riferimento a società o enti").

Biennio 2025-2026 e la situazione in cui associati e associazione/STP non hanno aderito al CPB nello stesso biennio (es. studio aderito 2024-2025, ma un associato solo dal 2025-2026, o viceversa): con le nuove clausole b-quinquies e

b-sexiesdell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall'articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025), associati e associazioni/STP:

associazione/STP aderito nel 2024-2025, associato non aderente è l'associato può entrare nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se lo studio rinnova. In mancanza, cessazione.

associati aderiscono nel 2024-2025, associazione/STP no è lo studio può aderire nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se gli altri associati rinnovano. In mancanza, cessazione.

Faq CPB: chiarimenti su acconti e cambio codice ATECO

III aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 28 maggio 2025

In data 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'ottavo aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con questo aggiornamento, l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi riguardanti due aspetti di particolare rilievo per i contribuenti e gli operatori:

il calcolo degli acconti per l'anno 2025 da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, con particolare attenzione alla rilevanza del reddito concordato e alla non inclusione della parte assoggettata a imposta sostitutiva nel calcolo secondo il metodo storico;
la rilevanza del cambio di codice attività nel 2025,

conseguente all'aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ai fini della verifica della continuità dell'adesione al CPB. In particolare, si chiarisce che tale variazione, se non legata a un cambiamento sostanziale dell'attività e pur comportando l'applicazione di un diverso ISA, non comporta di per sé la cessazione del concordato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 2024.